

# Provincia di Asti

## DELIBERAZIONE N. 5

### COMUNE DI CELLE ENOMONDO

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

#### OGGETTO:

**PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2021/2023**

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOVERO ANDREA - Sindaco	Si
2. GUASCO PAOLO - Vice Sindaco	Si
3. BUGNANO Germano - Assessore	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor VINCENZO CARAFA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOVERO ANDREA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la D.G.C. n. 7 dell'8/02/2020 di approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale anni 2020/2022;

Viste le disposizioni in materia di programmazione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie relative all'organizzazione del personale e, in particolare:

-Art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 contenente *“Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time”* che dispone, al comma 1, *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;

-Art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, *provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti*;

-Art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: *“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo*;

-Art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 che stabilisce: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;

-Art. 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001: Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale) *“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai*

*rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33 (...). 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. (...). Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale) "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. (...);*

*-Art. 1 commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della legge 296/2006 che recita: "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.13. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";*

*-Art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010: A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea;*

*nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (...) A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...);*

Si richiama, infine, il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio 2018 contenente le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020 che prevede per il triennio 2020-2022 per i comuni fino a 499 abitanti un rapporto medio dipendenti/popolazione di 1/83 che consentirebbe ad un ente di 471 abitanti al 31/12/2020 come Celle Enomondo di avere almeno 6 dipendenti in servizio a fronte dell'unico posto attualmente coperto in dotazione organica;

Considerato che questo Ente ha rispettato, ad oggi i seguenti vincoli richiesti per poter procedere alle assunzioni a qualsiasi titolo:

-pareggio di bilancio per l'anno 2019, come da Rendiconto approvato con D.C.C. n. 13 del 28/05/2020 e sostanziale rispetto dello stesso negli anni 2021/2022/2023, secondo la normativa vigente;

-obbligo di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 e art. 27 D.L. 66/2014);

-rispetto delle condizioni previste dall'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 inerente i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, ex art. 13, legge n. 196/2009;

-rispetto dei termini per l'invio della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 723, lett. e) della legge n. 208/2015);

-che è stato approvato il bilancio d'esercizio 2020/2022 con D.C.C. n. 6 del 28/03/2020;

-Adozione del piano delle azioni positive/pari opportunità (art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006): deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data odierna avente ad oggetto: "Piano azioni positive 2021-2023";

Rilevato in particolare che ai sensi dell'art.1 comma 562 della Legge 296/2006, ancora vigente, gli enti locali sotto i mille abitanti sono tenuti a rispettare il tetto di spesa complessivo sostenuta per il personale nell'anno 2008;

Verificato il rispetto di tale norma, come da tabella sotto riportata:

	Spesa personale anno 2008	Previsione 2021
Spese macroaggregato 101	120.075,33	37.430,00
IRAP macroaggregato 102	6.428,12	2.505,00
Spese macroaggregato 103		
Altre spese (quota personale Unione)	17.900,00	57.087,30
<b>Totale spese lorde</b>	<b>144.403,45</b>	<b>97.022,30</b>
<b>Componenti escluse</b>	<b>19.454,21</b>	<b>6.361,50</b>
di cui rinnovi contrattuali	4.526,30	3.931,50
<b>Componenti assoggettate al limite di spesa</b>	<b>124.949,24</b>	<b>90.660,80</b>

Di dare atto che il rispetto di cui all'art.1 comma 562 della Legge 296/2006 è garantito anche per gli anni 2022-2023 e quindi per l'intero triennio;

Rilevato, al fine di avere un quadro complessivo della situazione, che l'incidenza delle spese di personale, di cui all'art. 76 comma 7 D.L. 112/08 vigente, sulle spese correnti anni 2021/2023 è inferiore al 50%;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Vista la circolare del Ministro per la PA di concerto con il Ministro dell'Interno e con il MEF prot. n. 1374 A del 8.6.2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

Dato atto che, ai sensi del citato DM il Comune di Celle Enomondo, collocato nella fascia demografica di cui alla lettera a) – comuni con meno di 1.000 abitanti dell'art.3, rientra nella fascia 1 "comuni virtuosi" in quanto il rapporto della spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato rispetto alle entrate correnti del triennio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato a bilancio risulta inferiore alla soglia del 29,50%:

Tipo Entrata	2017	2018	2019
Titolo 1	278.499,08	314.352,92	321.991,66
Titolo 2	10.893,63	15.301,34	17.779,22
Titolo 3	11.348,52	16.523,48	12.219,35
Totale Entrate	300.741,23	346.177,74	351.990,23
Media Entrate triennio			332.969,73
FCDE			17.707,06
Entrata al netto FCDE			315.262,67
Spesa di personale			34.124,71
Percentuale			10,82%
	Valore massimo teorico		93.002,49
	Spesa di personale anno 2021		37.430,00
	Capacità assunzionale		55.572,49

Si precisa che il rigo "capacità assunzionale" comprende anche la capacità assunzionale ceduta all'Unione Terre di Vini e di Tartufi pari ad € 25.346,95 come quantificata dall'Unione nella D.C.U. n. 8 del 29/01/2021;

Ritenuto di non prevedere ulteriori nuove assunzioni nel triennio 2021/2023;

Visto il parere 01/2021 espresso del Revisore Unico del Conto Dott.ssa Ornella Trivero in data 08/02/2021, prot.n. 314 del 10/02/2021 che si allega alla presente;

Assunti ai sensi dell'art.49 e 147 bis c.1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria della proposta di deliberazione in esame, nonché della necessaria copertura finanziaria, come allegati al presente atto;

All'unanimità dei voti favorevoli legalmente espressi

**DELIBERA**

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che la capacità assunzionale del Comune di Celle Enomondo per il triennio 2021/2023 è la seguente:

€ 55.572,49 di cui € 25.346,95 ceduta all'Unione Terre di Vini e di Tartufi = **capacità residua € 30.225,54**;

Di dare atto che nel triennio 2021/2023 non sono previste assunzioni di personale.

Di evidenziare che, ai sensi del DM 17 marzo 2020, sono sempre ammesse le sostituzioni di personale per cessazione per gli Enti, come il Comune di Celle Enomondo, che rientrano nella fascia 1 "*comuni virtuosi*".

Di riservarsi la possibilità di integrare in qualsiasi momento il presente atto alla luce dell'evolversi del contesto giuridico-normativo e/o del fisiologico o straordinario andamento delle dinamiche interne alla dotazione organica relativamente al triennio in considerazione.

Di dare atto che la presente programmazione è un atto propedeutico alla previsione contenuta nel Bilancio di previsione 2021/2023 in corso di approvazione e su cui trova imputazione per quanto attiene la relativa spesa.

Di trasmettere il presente atto alle OO.SS.

Successivamente, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
F.to: BOVERO Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to: CARAFA Vincenzo

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VINCENZO CARAFA